



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333-A/nr. del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Rideterminazione dei posti di funzione e delle dotazioni organiche dei funzionari della Polizia di Stato. – Riorganizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dotazioni organiche comprese. – Rimodulazione e razionalizzazione dei presidi territoriali. Chiarimenti e indicazioni.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Premessa

Come noto, sono attualmente in corso profondi processi riorganizzativi all'interno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la cui complessità si declina in diversi profili.

In primo luogo, la “dirigenzializzazione” delle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto (e qualifiche equiparate) e la rideterminazione, in corso, degli organici delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato hanno implicato la necessità di avviare un articolato percorso finalizzato a raggiungere, in ciascuno degli uffici centrali e territoriali, il nuovo assetto dei posti di funzione delle qualifiche dirigenziali fissato dal processo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. riordino) al 1° gennaio 2027.

In secondo luogo, è in atto una revisione dell'assetto ordinativo delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dotazioni organiche comprese, che, affidata anche alle modifiche recentemente apportate al d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, interseca, altresì, il processo di rimodulazione e razionalizzazione dei presidi sul territorio, avviato a seguito del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

La presente circolare fornisce indicazioni sulle modalità da osservare per eventuali iniziative o proposte riguardanti i predetti processi in atto, ai fini del pieno raggiungimento degli importanti obiettivi istituzionali prefissati.

2. Indicazioni sul processo finalizzato al raggiungimento del nuovo assetto dei posti di funzione delle qualifiche dirigenziali al 1° gennaio 2027

I premessi interventi in materia di carriere dei funzionari della Polizia di Stato hanno richiesto l'avvio di un articolato processo, volto a raggiungere gradualmente, entro il 1° gennaio 2027, il nuovo assetto dei posti di funzione delle qualifiche dirigenziali, in corso di definizione da parte dei competenti uffici dipartimentali.

In particolare, tale processo si svilupperà progressivamente attraverso una serie di interventi, con appositi decreti del Ministro dell'interno da adottarsi con cadenza almeno annuale, riguardanti sia l'elevazione e il declassamento dei livelli di preposizione agli uffici, sia gli incrementi e le riduzioni delle dotazioni organiche delle diverse carriere e ruoli, da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

operarsi, a decorrere dal 2021, in attuazione del “piano programmatico pluriennale” previsto dall’art. 2, comma 1, lett. ii), n. 7), del d.lgs. n. 95 del 2017.

In proposito, il processo si svilupperà anche in modo da prevenire possibili pregiudizi alle preminenti esigenze di funzionalità dell’Amministrazione, nonché alle posizioni giuridiche dei funzionari della Polizia di Stato, in base a una costante attività di ponderazione delle priorità organizzative e di analisi gestionale delle concrete contingenze, finalizzata a rendere fluido e sostenibile il processo di definizione dei posti di funzione dirigenziali in ciascun ufficio, reparto o istituto.

In tale quadro, la conseguente pianificazione del processo sarà elaborata dai competenti Uffici dipartimentali, che potranno, laddove se ne ravvisi l’esigenza, anche richiedere ulteriori contributi circa le situazioni riguardanti i livelli di preposizione degli Uffici diretti dalle SS.LL., al fine di sottoporre periodicamente allo scrivente un quadro aggiornato delle priorità.

3. Indicazioni in materia di riorganizzazione dell’assetto ordinativo degli uffici

Particolare rilevanza assume, altresì, il *progetto di riorganizzazione* volto a ridisegnare l’architettura delle *articolazioni territoriali* dell’Amministrazione, dotazioni organiche comprese, nell’ambito del quale uno *step* fondamentale, già raggiunto, è costituito dal recente d.P.R. 5 dicembre 2019, n. 171, che ha apportato importanti modifiche al d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante il “Regolamento per il riordino delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78”.

Anche alla luce delle innovazioni apportate dal suddetto provvedimento, tale processo è finalizzato a rendere le strutture organizzative degli uffici, reparti e istituti territoriali più aderenti alle mutate esigenze di funzionalità e operatività richieste nei diversi contesti di riferimento, per il miglior conseguimento dei compiti istituzionali a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Pertanto, nelle more della compiuta definizione di questo processo organizzativo, che sarà accompagnata da ogni indicazione necessaria ai fini dell’adeguamento dell’assetto di tutti gli uffici, in disparte ulteriori coinvolgimenti cui saranno eventualmente chiamate dalle competenti articolazioni dipartimentali, le SS.LL. vorranno orientare l’esercizio dei poteri organizzativi rientranti nelle Loro prerogative sempre in modo pienamente coerente con l’attuale quadro ordinamentale, che è ancora riconducibile ai provvedimenti ordinativi vigenti per ciascuna tipologia di ufficio, evitando, quindi, eventuali iniziative difformi dal quadro vigente, che potrebbero rendere meno agevole la futura attuazione della progettualità complessiva in corso di elaborazione da parte dell’Amministrazione.

4. Indicazioni in materia di razionalizzazione dei presidi territoriali

Sotto profilo diverso, ma connesso, interseca la suddetta progettualità il tema, di particolare rilievo e attualità, della *rimodulazione dei presidi territoriali* di cui all’art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, alla direttiva annessa al decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017 e alla circolare dello scrivente del 18 marzo 2019; quest’ultima,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

in particolare, detta l'esatta procedura per la disamina sulla fattibilità degli interventi di rimodulazione degli assetti presidiari, attraverso il necessario confronto, anche interforze, a livello provinciale e centrale.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sull'imprescindibile esigenza che siano scrupolosamente osservati i criteri e le procedure declinate dai predetti atti, a partire, sotto il profilo procedurale, dalla necessità che le proposte di rimodulazione dei presidi si muovano all'interno del sistema provinciale delle Autorità di pubblica sicurezza, passando cioè dall'iniziativa o dal vaglio del Questore competente e attraversando i prescritti passaggi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a supporto delle determinazioni spettanti al Prefetto competente.

Sotto l'aspetto sostanziale, inoltre, è necessario che ciascuna proposta sia formulata, e dunque pervenga all'analisi delle competenti strutture dipartimentali, a conclusione di un'accurata e ben ponderata analisi esigenziale e di fattibilità che riguardi tanto i **profili giuridico-ordinamentali** quanto **quelli logistici, gestionali ed economico-finanziari** (come dettagliati nei paragrafi seguenti).

4.1. Profili giuridico-ordinamentali

Le iniziative presidiarie devono sempre porsi in linea con le previsioni del *quadro ordinamentale*, disciplinato, *in primis*, dal richiamato d.P.R. n. 208 del 2001, affinché non pervengano proposte di costituzione di presidi "atipici", ossia non inclusi nell'elenco tassativo dettato dall'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), del predetto d.P.R., che annoverano, rispettivamente, le questure, i commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i distretti di pubblica sicurezza, i commissariati sezionali di pubblica sicurezza e i posti di polizia.

A tale riguardo, preme, innanzitutto, evidenziare come l'unico presidio "distaccato" – ossia al di fuori del comune capoluogo – normativamente previsto risulti il commissariato distaccato di pubblica sicurezza, non essendo, quindi, concepibili nell'ordinamento altri "uffici distaccati" della Questura (in particolare, per i posti di polizia si rimanda allo specifico approfondimento che sarà più avanti condotto).

Occorre, altresì, subito precisare che gli interventi di rimodulazione presidiaria riguardanti la costituzione di uffici, così come quelli relativi all'elevazione, alla soppressione o all'accorpamento degli stessi, nonché alla modifica degli elementi fondamentali inerenti all'ordinamento e alla struttura organizzativa, individuazione della sede compresa, devono avvenire necessariamente con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, conformemente al disposto dell'articolo 9, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 208 del 2001, che diventa, poi, efficace dopo aver positivamente superato i preventivi controlli di legittimità e di regolarità contabile da parte dei competenti organi.

Non richiedono, viceversa, un decreto di costituzione del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi del richiamato articolo 9, le iniziative volte meramente ad assicurare l'opportuna dislocazione ovvero deconcentrazione, in sede intracomunale, di uffici o articolazioni di uffici già istituiti, che rientrano, quindi, nelle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

prerogative organizzative del Questore competente¹, naturalmente, salvo che ne conseguano modificazioni nell'ambito di giurisdizione².

Merita, in questo quadro, un particolare approfondimento la figura del *posto di polizia*³, in considerazione dei chiarimenti che si ritiene utile fornire in ordine ad un loro corretto inquadramento nell'assetto ordinamentale.

In proposito, si osserva, innanzitutto, che l'istituzione di tale presidio è prevista esclusivamente alle dipendenze della questura, del distretto di pubblica sicurezza o del commissariato sezionale di pubblica sicurezza e dunque – secondo una lettura sistematica delle sopra richiamate disposizioni e alla luce delle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, nonché delle indicazioni contenute nella direttiva annessa al decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017⁴ – *soltanto all'interno del territorio del comune capoluogo di provincia*.

Sostiene tale ricostruzione, in una prospettiva diacronica, l'avvenuta abrogazione, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 208 del 2001⁵, dell'articolo 31 della legge n. 121 del

¹ La formalizzazione di tali interventi potrà essere rimessa all'adozione dell'ordinanza *ex art.* 4 del decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 1989, qualora implichi anche una riorganizzazione dell'assetto ordinativo interno di uffici della Questura con la previsione di nuove “*sezioni o unità organiche di pari livello*”, ovvero all'adozione di disposizioni interne, diverse dallo strumento della predetta ordinanza *ex art.* 4, qualora riguardi una mera dislocazione, senza alcun intervento riorganizzativo interno (si pensi, ad esempio, all'apertura di ulteriori sedi, aggiuntive a quella principale, di uffici della questura nell'ambito del territorio del comune capoluogo, oppure, nel caso di un commissariato sezionale, all'apertura, nel medesimo quartiere, di uno sportello per le attività di polizia amministrativa, quale mera deconcentrazione logistica).

² In questi casi la titolarità del provvedimento è propria del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Questo perché, in tali ipotesi, il principio di cui all'articolo 32 della legge n. 121 del 1981 – secondo il quale i presidi territoriali (in particolare) del comune capoluogo sono diretti a realizzare un decentramento delle funzioni nell'ambito dei quartieri dello stesso o delle altre suddivisioni amministrative comunque denominate (municipi, circoscrizioni o altro) – si traduce nel trasferimento della sede di un distretto, di un commissariato sezionale o di un posto di polizia al di fuori della ripartizione territoriale in cui esercitano la propria giurisdizione (di regola, con annessa ridenominazione dell'ufficio).

³ Restano esclusi dall'ambito delle presenti precisazioni e disposizioni – in quanto non ricompresi nella tipologia dei posti di polizia previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3, del d.P.R. n. 208 del 2001 – i posti di polizia ferroviaria, postale e di frontiera, nonché i posti mobili di polizia stradale, che trovano, invece, i propri riferimenti normativi nell'articolo 2, comma 1, lett. a), n. 5, e nell'articolo 4 del citato d.P.R., nonché nei rispettivi decreti ministeriali del 16 marzo 1989 riguardanti l'organizzazione degli uffici delle cc.dd. *Specialità* della Polizia di Stato.

⁴ Si precisa che la citata direttiva del 15 agosto 2017, al paragrafo 2.4 della parte relativa alla “*razionalizzazione dei presidi di polizia*”, nel fornire un criterio di *carattere generale* utile per l'individuazione della migliore dislocazione dei *presidi* delle Forze di polizia, privilegia l'impiego della Polizia di Stato nell'ambito del capoluogo di provincia e dell'Arma dei Carabinieri nel restante territorio, ma ammette a tale criterio talune deroghe, riguardanti, tra l'altro, le situazioni dei “*centri urbani di dimensioni medio-grandi che, pur non costituendo capoluoghi di provincia, possono presentare fenomeni delinquenziali o rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. È in tali ambiti, infatti, che può assumere maggiore valore la presenza composita, comunque da verificare di volta in volta, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, con i Commissariati la prima e le Compagnie/Stazioni la seconda (...)*”, senza alcun riferimento, quindi, a posti di polizia al di fuori del comune capoluogo.

⁵ In particolare, l'articolo 6, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, aveva previsto la “delegificazione”, poi attuata con il citato d.P.R. n. 208 del 2001, della disciplina concernente la struttura organizzativa delle articolazioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1981, che, al comma 1, n. 5), indicava, tra le articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche i “*posti di polizia distaccati*”, tipologia di ufficio che non è stata più prevista nella citata normativa del 2001.

Si precisa, inoltre, che, in un'ottica di sistematica ordinamentale, il riferimento al *carattere anche temporaneo* delle “*esigenze di controllo del territorio*” e dell'eventuale aggiuntivo “*svolgimento di altri compiti istituzionali*”, per cui possono essere istituiti gli uffici di cui alle predette disposizioni, non può che essere applicato soltanto ai *posti di polizia* e che detta *temporaneità* dev'essere intesa in termini di connessione con ben *specifiche situazioni transitorie o eventi di particolare rilievo*.

Orbene, tali posti di polizia *temporanei*, contemplati nel citato d.P.R. n. 208 del 2001, costituendo comunque *presidi territoriali*, sottostanno anch'essi alle procedure di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016; essi, inoltre, possono essere costituiti, definiti e regolamentati soltanto con lo strumento del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 9 del predetto d.P.R.

Al riguardo, occorre, caso per caso, adeguare la configurazione dei profili organizzativi indicati da quest'ultima disposizione in ragione della natura temporanea delle esigenze sottese, con riferimento, in particolare, alla *sede*, che non potrà mancare, come anche all'organizzazione degli *orari di operatività*, che dovrà essere tale, comunque, da garantire la continuità del servizio tipica di ogni ufficio.

Riassumendo, dunque, un *posto di polizia*, ancorché costituito per esigenze temporanee, potrà dirsi tale soltanto ove, contestualmente:

- eserciti almeno funzioni di *controllo del territorio*;
- sia istituito in una *definita sede* nell'ambito del *comune capoluogo* di provincia/città metropolitana;
- possieda un'adeguata pluralità di unità di personale quale *dotazione organica* propria, al comando, in relazione alla sua rilevanza, di un appartenente, oltre che al ruolo degli ispettori, anche al ruolo dei sovrintendenti, con qualifica non inferiore a *sovrintendente capo* (*ex art. 24-ter*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335);
- assicuri, mediante gli opportuni *orari di operatività*, la necessaria continuità del servizio.

In mancanza di uno o più dei predetti requisiti non si tratterà, quindi, di istituire uffici periferici, bensì di attivare appositi *servizi* in esercizio di poteri rientranti nelle attribuzioni del Questore competente, secondo la disciplina caso per caso prevista (ad esempio, servizi per il controllo del territorio, servizi di ricezione denunce, servizi per l'attuazione di attività in favore della collettività nell'ambito del rilascio o del rinnovo dei passaporti o, comunque, più in generale, nei settori della polizia amministrativa).

centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, rimettendo all'atto normativo di rango secondario, che avesse disciplinato “*ex novo*” la materia, la previsione dell'abrogazione espressa delle disposizioni contenute nella legge n. 121 del 1981.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Dall'impostazione ordinamentale sopra delineata derivano alcuni importanti corollari:

- il primo è relativo al fatto che i cc.dd. *posti fissi* (o analoghe denominazioni) sovente presenti presso *strutture ospedaliere non* costituiscono *posti di polizia*, bensì articolazioni interne di uffici della questura o dei commissariati (sia sezionali che distaccati), rimesse, per l'istituzione, all'ordinanza del Questore *ex art. 4* del decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 1989, in materia di organizzazione interna degli uffici in cui la questura si articola;
- il secondo è che non possono essere annoverati nella categoria dei posti di polizia, per come sopra delineata, i cc.dd. *posti di polizia stagionali*, attivati per esigenze di controllo del territorio e altre necessità in relazione a località di significativo afflusso turistico, in contesto tanto estivo quanto invernale. Ebbene, tali *posti di polizia stagionali* potranno essere sostituiti, come innanzi precisato, da appositi e mirati *servizi* nelle aree di interesse, anche attraverso l'impiego di personale assegnato nell'ambito del piano dei "rinforzi estivi" o altre specifiche pianificazioni;
- il terzo è che, se soltanto ai fini dell'istituzione di veri e propri uffici è necessaria l'adozione del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'attivazione di ogni apposito *servizio* lo strumento previsto non sarà né quest'ultimo, né – come visto sopra – l'ordinanza "organizzativa" del Questore, bensì il consueto e necessario *ordine di servizio ex art. 42* del Regolamento di servizio del 1985, ferma restando l'ipotesi in cui ricorrano i presupposti per adottare un' *ordinanza di servizio ex art. 37* del medesimo Regolamento.

In tale quadro, ferma restando l'immediata applicabilità delle nuove linee di indirizzo sopra enunciate, occorrono talune precisazioni in ordine alla situazione dei "posti di polizia" ad oggi già costituiti, ma non completamente rispondenti ai requisiti indicati (come, ad esempio, quelli attivi in comuni diversi dal capoluogo): essi, stanti le diverse modifiche normative frattanto intervenute in tema di ordinamento e di struttura organizzativa delle articolazioni periferiche (a partire dalla legge n. 121 del 1981 sino alle più recenti modifiche adottate con il sopra menzionato d.P.R. n. 171 del 2019), possono, in questa fase transitoria, rimanere operativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali demandati loro all'interno dei rispettivi ambiti territoriali di competenza, nelle more di un completo adeguamento del complessivo assetto periferico al nuovo quadro ordinamentale⁶.

4.2. Profili di sostenibilità logistica, gestionale ed economico-finanziaria

Le progettualità riguardanti gli interventi di *rimodulazione dei presidi territoriali* dovranno sempre essere precedute da un'adeguata ponderazione circa la loro sostenibilità, non soltanto in relazione agli *immobili* e alle altre *risorse strumentali*, ma anche, e soprattutto, per quanto concerne le *risorse umane* da prevedere per i nuovi uffici: la necessità di prodursi in tale

⁶ Resta inteso che, viceversa, eventuali modificazioni all'assetto ordinamentale – anche in uno solo degli aspetti definiti dall'art. 9 del d.P.R. 208 del 2001 – dei posti di polizia attualmente operativi in possesso di tutti i requisiti sopra rassegnati, ancorché non costituiti a loro tempo con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dovranno essere apportate con quest'ultima tipologia di provvedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sforzo trova giusto riscontro nella particolare attenzione che i competenti organi di controllo pongono su tale delicato profilo di buona amministrazione.

Su quest'ultimo punto, ben si nota la convergenza con un'ulteriore progettualità, relativa alla *revisione degli organici delle articolazioni periferiche* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza: in particolare, le dotazioni organiche di personale da destinare a eventuali *nuovi presidi territoriali*, salvo casi assolutamente eccezionali che saranno vagliati direttamente dallo scrivente, devono essere ricavate nell'ambito di quelle in corso di determinazione per i vari uffici interessati dall'intervento istitutivo⁷.

Ciò nell'ulteriore considerazione che, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di personale da destinare quale *forza effettiva* all'ufficio di nuova istituzione, si dovrà attingere, in primo luogo, da quella degli stessi uffici di riferimento, attraverso una loro attività di razionalizzazione interna, e, in secondo luogo, dalle eventuali assegnazioni disposte sulla base dei processi di mobilità e dei piani di potenziamento adottati nel quadro dei cicli assunzionali previsti⁸.

Tanto si sottopone all'attenzione delle SS.LL., nella consapevolezza che la fattiva e costruttiva collaborazione in merito alle indicazioni fornite costituisca elemento imprescindibile per la migliore realizzazione delle progettualità riorganizzative avviate.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

⁷ Come nel caso, ad esempio, di costituzione di un nuovo commissariato, la cui dotazione organica sarà individuata nell'ambito di quella in corso di definizione per la questura di riferimento.

⁸ Le considerazioni svolte nel presente sotto-paragrafo 4.2 sono riferibili anche ad interventi istitutivi riguardanti gli uffici delle cc.dd. Specialità della Polizia di Stato, per i quali il "bacino" di riferimento è rappresentato dai rispettivi Compartimenti e Zone.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI TECNOLOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRETTORE DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AL SIG. COORDINATORE DELLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE
DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI
COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA – DIRETTORE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA